

PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA, AI SENSI DELL'ART. 34 DEL T.U. EE.LL. E DELL'ART. 40 DELLA L.R. 20/2000 SS. MM., AVENTE AD OGGETTO IL RISANAMENTO DEL SISTEMA DEGLI IMPIANTI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA UBICATI IN LOCALITA' PIAN CAVALLARO MONTE CIMONE, RICADENTI NEI COMUNI DI MONTECRETO, RIOLUNATO E SESTOLA DELLA PROVINCIA DI MODENA

## **Allegato E**

Proposta di variante al PRG del Comune di Riolunato

Stralcio delle Norme tecniche di attuazione: art. 49 – proposta di variante (in carattere rosso le modifiche apportate dalla variante al testo vigente)



#### **Art. 49 - Zone per attrezzature tecniche (G1).**

1. Le zone per attrezzature tecniche sono destinate alla realizzazione, adeguamento e riqualificazione di impianti ed attrezzature tecnologiche al servizio della collettività e relativi edifici di servizio.

- Appartengono a tale categoria di attrezzature:
- aziende del gas e dell'acqua;
- aziende elettriche e impianti idroelettrici per la produzione dell'energia e relativi bacini di accumulo;
- centrali termiche;
- impianti di depurazione di fognature pubbliche;
- edifici anonari;
- attrezzature di servizio agli impianti di risalita ed alla manutenzione delle piste per la pratica degli sports invernali.

Ad integrazione di tali attrezzature è consentita la realizzazione di uffici, laboratori scientifici e rimesse, connessi con le destinazioni previste in tali zone, nonché abitazioni per il solo personale di sorveglianza e manutenzione e attrezzature ed impianti di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti alle attività.

Nelle zone per attrezzature tecniche la V.G. al P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti parametri:

- a)  $U_f$  - Indice di utilizzazione fondiaria = 0,6 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>
- b) parcheggi di pertinenza = 20 m<sup>2</sup>/ 100 m<sup>2</sup> di  $S_u$
- c)  $V_L$  - indice di visuale libera = 0,5.

Nell'area per attrezzature tecniche individuata con apposita simbologia in località Ponticelli (strada delle Polle) è consentita unicamente l'attività di deposito e distribuzione di bombole GPL con relative strutture di servizio, con esclusione quindi di qualsiasi altra destinazione.

L'insediamento dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia, previa presentazione di un progetto dettagliato che dovrà comprendere anche la realizzazione degli elementi di mitigazione ambientale necessari.

Per l'area inserita con la Variante specifica Del. C.C. n. 2 del 20/01/2009 in via Castello, individuata con apposita simbologia (G\*) nelle tavole di PRG, e destinata alla produzione di energia elettrica, l'indice  $U_f$  di cui al presente articolo è ridotto a 0,25 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>, e non è consentita la realizzazione di abitazioni. Inoltre il bacino di accumulo dovrà avere una fascia di rispetto inedificabile di 10 m. dal bordo dello stesso.

La tavola 1.4 riporta il depuratore del capoluogo e la relativa fascia di rispetto di 100 m.. Tale fascia di rispetto è funzionale all'ampliamento e/o adeguamento dell'impianto di depurazione. Gli interventi di nuova edificazione all'interno della fascia di rispetto devono essere autorizzati dall'ente competente gestore dell'impianto.

2. In relazione al sito di emittenza radiotelevisiva ubicato in località Piancavallaro Monte Cimone la tavola 1.7 riporta la zona G1rt e le perimetrazioni stabilite per i siti critici dall'art. 3.1, co. 2 delle Norme di attuazione del PLERT.

La zona G1rt individua le aree idonee ad ospitare impianti e servizi funzionali all'emittenza radio-televisiva e gli usi ammessi sono quelli inerenti l'espletamento del servizio radio-televisivo, diffusivo o

trasmissivo, nonché altri usi di pubblico interesse legati alla trasmissione/ricezione dati audio-visivi via etere.

La realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e gli interventi di mitigazione definiti nell'Accordo si attuano congiuntamente mediante la presentazione di un Piano unitario di risanamento. La zona destinata a sito di emittenza radiotelevisiva (zona G1 rt), nella disponibilità del Comune di Riolunato, verrà assegnata ai gestori in diritto di superficie mediante la stipula di convenzione tra il Comune ed il soggetto attuatore.

Ai sensi dell'art. 3.1, co. 2 delle Norme di attuazione del PLERT sono riportate per il sito critico le seguenti perimetrazioni:

- a) *Fascia di ambientazione*, costituita dalla porzione di territorio compresa nel raggio di 300 m dal sito (L.R. 20/2000, Allegato, Art. A25; art. 4, D.G.R. Emilia Romagna 1138/2008) in cui è vietata la localizzazione di recettori sensibili (scuole, strutture sanitarie e assistenziali) e degli ambiti A-7 (centri storici), A-10 (Ambiti urbani consolidati), A-11 (ambiti da riqualificare) e A-12 (ambiti per i nuovi insediamenti) di cui all'Allegato della L.R. 20/2000 ;
- b) *Area di attenzione*, rappresentata dalla proiezione sul terreno del volume di rispetto relativo (PLERT, Norme di attuazione, Art. 3.2, co. 5). Il volume di rispetto relativo costituisce la porzione di spazio entro la quale le emittenti possono determinare, nelle condizioni di irradiazione alla massima potenza prevista, valori di campo elettrico superiori ai valori di attenzione di cui alla tabella 2 dell'allegato B del D.P.C.M. 08.07.2003.  
Le modifiche ai lobi di radiazione dovranno pertanto essere mantenute all'interno di questo perimetro, con la possibilità di ridurre ulteriormente gli impatti al suolo mediante l'innalzamento della postazione fino ad un massimo di m 60.
- c) *Area di rispetto assoluto*, rappresenta la proiezione della porzione di spazio entro la quale le emittenti possono determinare, nelle condizioni di irradiazione alla massima potenza prevista, valori di campo elettrico superiori ai limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del D.P.C.M. 08.07.2003 (PLERT, Norme di attuazione, Art. 3.1, co. 2). Nel caso specifico il volume di rispetto assoluto deve essere intercettato ad un'altezza dal suolo maggiore di 13 m.

3. Costituiscono obblighi specifici per l'attuazione delle previsioni, quanto inoltre stabilito agli articoli 2, 4, 5 e 8 dell'Accordo di programma approvato con decreto regionale n. --- del ----- .